

**SPAZIO RISERVATO AL  
PROTOCOLLO**

**Al Comune di Villa San Giovanni (RC)**  
Ufficio Tributi

*protocollo@pec.comune.villasangiovanni.rc.it*

**SEDE**

**Oggetto: ISTANZA DI COMPENSAZIONE**<sup>1</sup> redatta secondo quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina delle Procedure di rateizzazione, rimborso e compensazione dei tributi e delle entrate comunali” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2021.

**(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, CF/ P.IVA \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), indirizzo \_\_\_\_\_,  
c.a.p. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_

**IN PROPRIO**

**IN QUALITÀ' DI** \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_  
CF/P.IVA \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
indirizzo \_\_\_\_\_, c.a.p. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_

**IN QUALITÀ DI** familiare (specificare il vincolo di parentela/affinità \_\_\_\_\_) del  
contribuente che ha erroneamente versato il tributo/entrata Sig./ra  
\_\_\_\_\_ nato/a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, CF/ P.IVA \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), indirizzo \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_,  
PEC \_\_\_\_\_, che espressamente rinuncia al rimborso.

**IN QUALITÀ DI** proprietario del bene oggetto del tributo/entrata;

<sup>1</sup> Compilare il modulo con caratteri stampatello e barrare le caselle di interesse con una X.

dovendo pagare la **SOMMA TOTALE** di € \_\_\_\_\_ a seguito dei seguenti atti:

TIPOLOGIA ATTO	NUMERO ATTO	TRIBUTO	IMPORTO

### CHIEDE

di avvalersi della **COMPENSAZIONE**:

- nell'ambito dello stesso tributo e/o entrata Comunale
- nell'ambito di tributi e/o entrate comunali diversi
- tra debiti dell'Ente e tributi e/o entrate Comunali

TIPOLOGIA CREDITO (TRIBUTO E/O ENTRATA - TITOLO)	ANNO	IMPORTI A CREDITO	TOTALE IMPORTI A CREDITO
		€	
		€	
		€	
			€

Consapevole della responsabilità penale cui si può incorrere per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

### DICHIARA

- che la **differenza a credito è pari a €** \_\_\_\_\_;
- di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza;
- di aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza con istanza acquisita al protocollo dell'Ente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
- che la **differenza a debito è pari a €** \_\_\_\_\_ e di impegnarsi al pagamento di tale differenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della compensazione;

**CHIEDE**

- il rimborso delle quote versate in eccedenza tramite accredito su C/C intestato al sottoscritto e identificato dal seguente IBAN \_\_\_\_\_;
- di riportare al periodo successivo la differenza a credito sopra evidenziata.

**DICHIARA, ALTRESI'**

- che con la compensazione del credito, l'obbligazione a carico del Comune di Villa San Giovanni (RC) si intende estinta;
- di rinunciare ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o, comunque, di abbandonare eventuali azioni già intraprese.

Al riguardo **ALLEGA**

- Documento di riconoscimento in corso di validità e CF;
- Copia dei versamenti effettuati;
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

FIRMA del Richiedente

\_\_\_\_\_

FIRMA del Familiare che ha  
effettuato l'erroneo versamento

\_\_\_\_\_

**Estratto "Regolamento per la disciplina delle Procedure di rateizzazione, rimborso e compensazione dei tributi e delle entrate comunali" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2021.**

#### **Art. 8**

##### **Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale**

1. Il contribuente, nei termini di versamento di un tributo o entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo o entrata comunale degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine del versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:
  1. generalità e codice fiscale del contribuente;
  2. il tributo o l'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
  3. l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
  4. l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Il Responsabile del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.
6. Fermo restando l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale da parte dell'Ente, il contribuente può chiedere la compensazione di un tributo, versato erroneamente da un proprio familiare o dal possessore attuale del bene oggetto del tributo con riferimento a quel tributo o a quell'entrata comunale, previa rinuncia da formularsi per iscritto al Responsabile del settore tributi dell'Ente a chiedere il rimborso da parte di chi ha effettuato il pagamento in luogo del legittimo titolare del tributo.

#### **Art. 9**

##### **Compensazione tra Tributi e/o Entrate Comunali diversi**

1. Il contribuente, nei termini di versamento di un tributo o di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di tributi e/o entrate comunali diversi del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.
3. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al presente articolo deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine del versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:
  - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b. il tributo o l'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
  - c. l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
  - d. l'indicazione del diverso tributo e/o entrata comunale con cui si intende effettuare la compensazione;
  - e. l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
5. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi o entrate gestite da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo o dell'entrata in eccedenza deve verificare l'esistenza del credito da compensare mediante acquisizione di una attestazione della somma a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

6. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione dell'importo a debito.

#### **Art. 10**

##### **Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o entrate comunali**

1. È previsto l'istituto della compensazione legale, come disciplinato dal comma 1 dell'art. 1243 C.C., tra i debiti del Comune di Villa San Giovanni (RC) verso terzi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ed i crediti vantati dall'Ente verso i medesimi terzi per tributi e/o entrate comunali. Ai fini dell'ammissione all'istituto della compensazione entrambi i crediti devono essere connotati dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

2. Le compensazioni dovranno seguire l'ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.

3. Restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

[...]